

# **Diritto delle nuove tecnologie**


**Maria Concetta De Vivo**  
[concetta.devivo@unicam.it](mailto:concetta.devivo@unicam.it)

a.a. 2014\_2015

M.C. De



1



## **Il contratto telematico e il commercio elettronico**

Attività commerciale e di transazione per via elettronica fra imprese e privati ecc ...

Attività intesa come

- Commercializzazione prodotti
- Distribuzione di servizi
- Erogazione operazioni di borsa/finanza/banca (=trading on line)
- Svolgimento attività istituzionali della P.A. (appalti e transazioni della P.A.=e-procurement)



## Il commercio elettronico

Commercio tradizionale

Territorialità

Catena distributiva

Commercio elettronico

No territorialità

Disintermediazione

Informazioni  
Presenza costante

a.a. 2014\_2015

M.C. De Vivo

4

Importanza del dato informativo (=Informazione) nell'e-commerce  
Nel commercio elettronico l'attenzione si sposta dal **bene** all'**informazione**  
... è questa il vero oggetto di scambio/regolamentazione

Aaaa  
Vendo  
informazioni  
alla modica  
cifra di ...

#### Diversi tipi di informazione:

- Per il fornitore si tratta di notizie sui clienti
- Per l'acquirente si tratta di notizie sui prodotti

a.a. 2014\_2015

M.C. De Vivo

5

Nel Commercio esistono due tipologie di informazioni:

Una riguarda i soggetti

L'altra i prodotti ...

## Il commercio elettronico

### Il commercio elettronico

Attività commerciale e di transazione per via elettronica fra imprese e privati; imprese e imprese; fra privati e privati ...

**Definizione.**  
Attività **informativa** a fini di scambio di beni o servizi che si svolge per via telematica fra soggetti distanti.

a.a. 2014\_2015

M.C. De Vivo

6

Si può dunque aggiungere alla definizione data del commercio elettronico, la enorme importanza che rivestono le informazioni. Ossia il ruolo che le informazioni svolgono nell'attività di commercio elettronico ...

## Il commercio elettronico

### Il commercio Elettronico

... altre problematiche connesse a ...

#### 1. Contraenti.

Identificazione e certezza dei.

#### 2. Informazioni/Dati personali.

Garanzia e riservatezza dei.

#### 3. Transazioni.

Garanzia e sicurezza delle.

#### 4. Consumatore

Garanzia e tutela del.

a.a. 2014\_2015

M.C. De Vivo

7

Il commercio elettronico presenta una svariata serie di problematiche giuridiche.


Per quanto riguarda i punti sub 1 e 4, questi argomenti saranno approfonditi in seguito.

Per gli altri due aspetti, inerenti le Informazioni -i dati personali e le Transazioni, è bene evidenziare come sia importante garantire la riservatezza e l'integrità delle informazioni che veicolano in rete ...

## Il commercio elettronico

### 3. Transazioni. Garanzia e sicurezza delle.

#### polizza contro gli hacker



#### Sicurezza

Internet non può offrire sicurezza, pertanto è necessario accettare il passaggio dal tradizionale concetto di "Garanzia di sicurezza" al concetto di "Oculata gestione dei rischi"

#### Assicurazione aziendale contro il cybercrime.

a.a. 2014\_2015

M.C. De Vivo

8

Negli ultimi tempi c'è una prassi, consolidata da parte di molte Aziende, che consiste nell'assicurarsi contro gli attacchi da parte degli hacker.

«La polizza contro gli **hacker** è in grado di tutelare le aziende dai cosiddetti *Data Breach* (violazione di dati personali) e *Cyber Security Incidents* (attacchi informatici), offrendo sia una copertura assicurativa dei danni arrecati da un'eventuale violazione, sia garantendo l'assistenza necessaria per fronteggiare l'emergenza post-attacco informatico. Una fase, quest'ultima, che gli addetti ai lavori chiamano *Incident Response* e che fa riferimento a tutte quelle pratiche di verifica e gestione del danno»

( ... )

«è il settore dei servizi, quello che comprende studi legali e di contabilità, ad avere registrato il balzo maggiore nel numero di clienti che ha comprato un'assicurazione contro gli hacker (+76%). A seguire il comparto educazione (+72%)» (<http://america24.com/news/aziende-usa-corrono-ad-assicurarsi-contro-attacchi-informatici-33-nel-2012>)

## Il commercio elettronico

### Sicurezza dati:

Transazioni  
di tipo commerciale

3. Transazioni.  
Garanzia e sicurezza delle.

integrità dei dati trasmessi  
no interferenze nei canali di  
trasmissione dati

certezza della loro  
provenienza

operare in segretezza

Relazioni sociali  
di tipo strettamente  
personale

anonimato

segretezza



a.a. 2014\_2015

M.C. De Vivo

9

La sicurezza dei dati puo' riferirsi sia ai dati di tipo commerciale sia ai dati di tipo socio-personale.

Appare evidente come sia problematico (se non impossibile) agire in anonimato nelle Transazioni di tipo commerciale, mentre è ammissibile in ambiti inerenti le relazioni sociali.



## Il commercio elettronico

### Concetto giuridico di sicurezza informatica:

- **dPR 318/98** Reg. n.to individuazione misure minime di sicurezza trattamento dati (...che intende la sicurezza informatica come)

"Attuazione dei complessi accorgimenti tecnici ed organizzativi predisposti per la tutela dell'informazione intesa come bene giuridicamente rilevante".

- **Decreto legislativo n. 196 del 2003** (=c.d. TU sulla privacy)

(mentre nel TU sulla privacy... ulteriore passaggio: diritto di controllo sui propri dati ... sicurezza=qualsiasi accortezza volta a)

"Impedire l'utilizzo di un archivio di dati per fini diversi da quelli per cui è stato creato"

a.a. 2014\_2015

M.C. De Vivo

10


Quando si parla di sicurezza dei dati (sia che si tratti di dati che vengono scambiati in una transazione sia che si tratti di dati che fanno riferimento a contatti interpersonali) si intende parlare di "SICUREZZA INFORMATICA".

La sicurezza informatica è diventato un concetto giuridico che ha subito, nel tempo, delle evoluzioni ... si è passati da un tipo di sicurezza informatica intesa come l'attuazione di complessi accorgimenti (prevista e regolamentata in una disposizione di legge dPR 318/1998 ) e si è giunti ad un concetto più raffinato che riguarda il controllo dei e sui propri dati (d.lgs 196/2003 ossia Codice privacy).

## Il commercio elettronico

Normative sul commercio elettronico:

- **D.lgs. n. 70 del 2003 Commercio elettronico**
- Il Codice Civile
- Codice del Consumo
- CAD
- Normative sul Commercio Internazionale
- I principi di Unidroit
- Altri ...



a.a. 2014\_2015

M.C. De Vivo

11

Sono numerose le normative che regolano il commercio in genere e quello elettronico in particolare.

## Il Commercio elettronico

Schema riassuntivo delle normative sul commercio elettronico:

- Legge n. 218 del 1995 determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per individuare il diritto applicabile e disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri. [art. 1]
- **Convenzione di Roma 1980** (conv. in l. n. 974 del 1984) Applicabile alle obbligazioni contrattuali
  - Regolamento n. 44/2001/Ce Sulla competenza giurisdizionale

- **D.lgs. n. 70 del 2003 Commercio elettronico**

- Il Codice Civile
- **Codice del Consumo**
- I principi di Unidroit
- CAD
- Altri ...

a.a. 2014\_2015

Maria Concetta De Vivo

12

Oltre alla legge sul commercio elettronico del 2003 ed agli altri testi normativi indicati nella slide, esistono normative specifiche che si occupano della problematica legata alla giurisdizione. Ossia normative che indicano quali criteri bisogna seguire per sapere quale diritto si deve applicare in ipotesi di «eliti» tra soggetti che svolgono attività commerciale in Stati (e quindi in territori) differenti. Ad esempio nel caso in cui un venditore si trovi in Italia e l'acquirente in Germania, ed i due non si trovino d'accordo nella fase della transazione, quale diritto dovrà applicarsi? E quale tutela dovrà applicarsi al consumatore?

## Il Commercio elettronico

**Domanda:** *Quale legge applicare al contratto stipulato fra contraenti di paesi diversi e, quindi, appartenenti a ordinamenti giuridici diversi?*

- La legislazione italiana di diritto internazionale privato stabilisce che le obbligazioni contrattuali sono regolate dalla **Convenzione di Roma del 19 Giugno 1980**.

Maria Concetta De Vivo

13

La domanda classica è:

*Quale legge applicare al contratto stipulato fra contraenti di paesi diversi e, quindi, appartenenti a ordinamenti giuridici diversi?*

La risposta è che:

La legislazione italiana di diritto internazionale privato stabilisce (ex art. 57, legge 31 Maggio 1995, n. 218 "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato") che le obbligazioni contrattuali sono regolate dalla **Convenzione di Roma del 19 Giugno 1980**, ratificata dall'Italia con Legge 18 Dicembre 1984, n. 975, ed entrata in vigore il 1° Aprile 1991.

<p><b>Articolo 3- Libertà di scelta</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il contratto è regolato dalla legge <u>scelta dalle parti</u>.            ( ... )            Le parti possono designare la legge applicabile <u>a tutto il contratto, ovvero a una parte soltanto di esso</u>.</li> <li>2. Le parti possono convenire, in qualsiasi momento, di sottoporre il contratto ad una <u>legge diversa da quella che lo regolava in precedenza</u> ( ... )</li> </ol>	<p><b>Scelta delle parti</b></p> <p><b>1)</b>  <b>La regola generale è quella per cui: "il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti" (art. 3, comma 1°).</b></p> <p><b>2)</b>  <b>La libertà riconosciuta alle parti contraenti è quindi molto ampia:</b></p>
--	--

a.a. 2014\_2015      Maria Concetta De Vivo      14

Questa Convenzione contiene disposizioni che affermano una grande LIBERTA' di scelta riconosciuta alle parti di un contratto «internazionale» o comunque effettuato on line.

Innanzitutto nella Convenzione (all'articolo 3) viene affermato che le parti del contratto possono scegliere la legge che intendono appliare alla loro transazione ossia al loro contratto.

Ma la libertà non si ferma qui.

Le parti, infatti, possono decidere (e scegliere) che il contratto possa essere regolato «in parte» da una legge ed in altra parte da altra legge.

Le parti possono, inoltre, convenire, in qualsiasi momento, di sottoporre il contratto ad una legge diversa da quella che lo regolava in precedenza.

I due contraenti potranno scegliere una delle seguenti soluzioni.

- Possono scegliere la Legge italiana:

(tendenzialmente si tratta della scelta maggiormente seguita dai nostri imprenditori, in considerazione del fatto che consente di prevedere con maggiore cognizione tutti gli aspetti relativi al contenuto e alla fase esecutiva del contratto.)

È permesso alle parti che stipulano un contratto, di scegliere la legge italiana -

I due contraenti potranno scegliere una delle seguenti soluzioni.

- *Possono scegliere la Legge della controparte straniera*

Laddove la forza contrattuale della controparte sia maggiore, e tale da imporre la scelta della propria legge quale sistema normativo applicabile al rapporto contrattuale, la parte italiana dovrà tentare di fissare i termini del rapporto nel modo quanto più preciso e dettagliato possibile, al fine di ridurre i rischi connessi all'assoggettamento del contratto ad un diritto straniero.

I due contraenti potranno scegliere una delle seguenti soluzioni.

- Possono scegliere la Legge di un paese terzo:

Tale scelta appare opportuna solo qualora le parti non riescano ad accordarsi circa l'applicabilità della legge di uno dei paesi di rispettiva appartenenza. L'inevitabile scarsa conoscenza delle regole straniere comporta non pochi rischi, che possono essere circoscritti, ad esempio, accompagnando la scelta della legge estranea ai contraenti con la devoluzione delle controversie a un Collegio arbitrale.

I due contraenti potranno scegliere una delle seguenti soluzioni.

- Possano scegliere Leggi di più paesi

(le parti possono scegliere di applicare leggi di paesi diversi a diverse clausole contrattuali. Tale possibilità appare suggestiva più in teoria che sotto il profilo pratico. Naturalmente non si deve trascurare l'indubbio vantaggio che può derivare ad uno o più contraenti dalla possibilità di escludere solo le norme sfavorevoli alle rispettive posizioni sottponendo singole clausole a leggi maggiormente vantaggiose.)

Il meglio

Le parti possono addirittura scegliere Leggi di più paesi. Prendendo da queste «il meglio» ...

I due contraenti potranno scegliere una delle seguenti soluzioni.

- Possono scegliere la Esclusione di ogni legge statale.

Le parti possono decidere di applicare al contratto i principi di carattere extra-statale raccolti nella c.d. lex mercatoria (insieme di regole che si sono formate nella prassi contrattuale e sulla base degli usi del commercio internazionale e dei principi generali del diritto accolte dalla maggior parte dei sistemi giuridici).

Il richiamo alla lex mercatoria è generalmente abbinato alla scelta dell'arbitrato come modalità di gestione del contenzioso insorto tra le parti.)

Le parti possono anche escludere la regolamentazione del contratto da parte di leggi statali e prevedere, in caso di contrasti, di dirimerli ricorrendo alla c.d. lex mercatoria.

La lex mercatoria è un insieme di regole che si sono formate nella prassi contrattuale e sulla base degli usi del commercio internazionale e dei principi generali del diritto accolte dalla maggior parte dei sistemi giuridici.

## Il commercio elettronico

### ■ **Articolo 5 . Contratto concluso dai consumatori**

1. Il presente articolo si applica ai contratti aventi per oggetto la fornitura di beni mobili materiali o di servizi a una persona, il consumatore, per un uso che può considerarsi estraneo alla sua attività professionale, e ai contratti destinati al finanziamento di tale fornitura.

**2. In deroga all'articolo 3, la scelta ad opera delle parti della legge applicabile non può aver per risultato di privare il consumatore della protezione garantitagli dalle disposizioni imperative della legge del paese nel quale risiede abitualmente:**

- ( ... )

Unico limite ...  
Non può peggiorare la tutela  
del consumatore

A questa enorme libertà riconosciuta alle parti c'è tuttavia un limite.

Contenuto nell'articolo 5 della Convenzione che specifica l'ipotesi in cui una delle parti sia un consumatore e stabilisce che la scelta delle parti non puo' privare il consumatore della tutela garantitagli dal paese nel quale risiede.

## Il commercio elettronico

D.lgs. n. 70 del 2003 Commercio elettronico

**Struttura:** 22 articoli

Oltre alla Convenzione che abbiamo appena esposto, il testo base per regolamentare il commercio elettronico è il decreto legislativo n. 70 emanato nel 2003.

Questo testo, di fatto, ha recepito una Direttiva europea sul commercio elettronico del 2001. La direttiva è quella “*relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*” così da confermare la fiducia che deve essere “*riposta su meccanismi che garantiscono la sicurezza, l'affidabilità delle comunicazioni in rete, la certezza dell'integrità del documento, sistemi rapidi di composizione extragiudiziale delle controversie*” [Relazione governativa che accompagna la normativa].

## Il commercio elettronico

Il commercio elettronico

**d. Lgs. 9 aprile 2003, n. 70.**

(direttiva europea 8 giugno 2000/31/CE – c.d. Direttiva sul commercio elettronico).  
In vigore dal 14 maggio 2003.

**Scopo:** regolamentare in *modo uniforme* la libera *prestazione dei servizi on line* all'interno della Comunità Europea. \*\*\*\*

**I punti chiave:** **a.** Informativa (=comunicazioni commerciali)  
**b.** Contratto telematico **c.** Definizione e responsabilità del Prestatore di servizi. \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* **Lo Scopo del d. lgs n. 70 del 2003 è di** regolamentare in *modo uniforme* la libera *prestazione dei servizi on line* all'interno della Comunità Europea. si intende “( ...) *in piena aderenza alla politica europea contribuire allo sviluppo ed alla modernizzazione dei mercati facilitando il sorgere di nuove forme di gestione dell'attività imprenditoriale , in particolare di medie e piccole dimensioni promuovendo nuove tipologie di commercio ( ... )*” [Relazione governativa che accompagna la normativa]

\*\*\*\*\* **I punti chiave. 70 del 2003 sono:** **a.** stabilire e regolamentare una adeguata informativa (=comunicazioni commerciali) al consumatore; **b.** regolamentare il Contratto telematico; **c.** Definire la responsabilità del Prestatore di servizi.

## Il commercio elettronico

**Art. 3 – introduce il principio del controllo dei servizi della S.I. che deve essere effettuato all'origine dell'attività ...**

Ossia:

... Se il prestatore stabilisce attività in Italia i servizi offerti debbono essere sottoposti alla normativa italiana.

**3. Mercato Interno.**

1. I servizi della società dell'informazione forniti da un prestatore stabilito sul territorio italiano si conformano alle disposizioni nazionali applicabili nell'ambito regolamentato e alle norme del presente decreto.

## Il commercio elettronico

**Art. 3 – introduce il principio del controllo dei servizi della S.I. che deve essere effettuato all'origine dell'attività ...**

Ossia:

... Se il prestatore stabilisce attività in Italia i servizi offerti debbono essere sottoposti alla normativa italiana.

Chi è «Il prestatore di servizi»?

«**prestatore di servizi** un lavoratore autonomo (o società) che svolge un'attività erogando un servizio in cambio di una remunerazione.»

Nell'Ue i prestatori di servizio possono:

Svolgere liberamente la loro attività in ognuno degli Stati membri  
Lo stabilimento in un altro paese dell'Ue comporta assoggettamento alle leggi di quel paese ...

a.a. 2014\_2015

Maria Concetta De Vivo

24

N.B.: Il prestatore di servizi è

«Col termine **prestatore di servizi** si intende un lavoratore autonomo o una società che svolge un'attività erogando un servizio in cambio di una remunerazione.

Per prestare servizi in uno Stato membro dell'Unione Europea (UE) si devono rispettare una serie di requisiti quali, ad esempio:

costituire un'impresa in una delle forme giuridiche esistenti, da quelle più semplici come le ditte individuali, a quelle più complesse quali le società di persone o di capitale;

ottenere le necessarie licenze e/o essere iscritti in opportuni albi professionali; iscrivere i lavoratori all'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ecc.

I prestatori di servizi di uno Stato membro possono scegliere di svolgere liberamente la propria attività in un altro Stato membro secondo due diverse modalità:

**fornitura temporanea di servizi**, quando l'attività nel paese ospite è limitata nel tempo e può essere considerata occasionale e non permanente;

**fornitura di servizi in modo stabile**, quando l'attività economica viene effettuata a tempo indeterminato, utilizzando una forma stabile, quale ad esempio: una società legalmente riconosciuta; oppure un ramo d'azienda

costituito allo scopo.

Per entrambe le modalità può essere necessario soddisfare diversi requisiti che dipendono dal tipo di servizio, dalla forma giuridica scelta e dal territorio dove ha luogo l'attività.

La fornitura temporanea di servizi è la più semplice; infatti, in generale vale il principio che se un prestatore svolge (secondo le norme vigenti) la propria attività nel paese in cui è stabilito allora può operare temporaneamente anche in un altro paese dell'UE senza significativi ostacoli amministrativi.

Lo stabilimento in un altro paese è un'operazione più complessa, in estrema sintesi, si tratta di costituire un'impresa nel paese ospite al pari di un cittadino di quel paese e seguendo le regole ivi vigenti. In quest'ultimo caso, se per accedere all'attività fossero richiesti dei titoli soggettivi, il prestatore che fosse già in possesso di un titolo equivalente ottenuto in un altro Stato membro dovrebbe (in generale) vederselo riconosciuto.» (Fonte: [ww.impresainungiorno.gov.it/direttiva-servizi/prestatore-di-servizi](http://www.impresainungiorno.gov.it/direttiva-servizi/prestatore-di-servizi))

## Il commercio elettronico

La ratio di questa disposizione: SODDISFARE ESIGENZA DI TRASPARENZA E DI TUTELA DEI CONSUMATORI

Nell'art. 7 le informazioni in oggetto sono quelle generali ... Rivolte ai potenziali clienti e all'Autorità

Utente deve sapere con chi ha a che fare

a.a. 2014\_2015

### 7. Informazioni generali obbligatorie.

1. Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, **deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti le seguenti informazioni:**
- a) il nome, la denominazione o la ragione sociale;
  - b) il domicilio o la sede legale;
  - c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica;
  - d) il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese;
  - e) gli elementi di individuazione, nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un'attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;
  - f) per quanto riguarda le professioni regolamentate:
    - 1) l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;
    - 2) il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;
    - 3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi;
  - g) il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un'attività soggetta ad imposta;
  - h) l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei **prezzi e delle tariffe dei diversi servizi** della società dell'informazione **forniti**, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;
  - i) l'indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un'attività sia soggetta ad

Il prestatore di servizi **DEVE** (=è obbligato) fornire una serie di informazioni all'utente.

Questi obblighi sono contenuti negli artt. 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 70 del 2003.

Le Informazione contenute nell'articolo 7 sono quelle informazioni generiche che debbono essere fornite dal prestatore di servizi o al Consumatore oppure, laddove sia necessario e sia rihesto, all'Autorità giudiziaria.

## Il commercio elettronico

Nel caso dell'art. 8 l'informazione riguarda le c.d.d. Comunicazioni Commerciali.

Comunicazione commerciale = destinata a promuovere una persona, un servizio, un'attività economica ...

### 8. Obblighi di informazione per la comunicazione commerciale.

1. In aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, **le comunicazioni commerciali** che costituiscono un servizio della società dell'informazione o ne sono parte integrante, **devono contenere**, sin dal primo invio, in modo chiaro ed inequivocabile, **una specifica informativa, diretta ad evidenziare:**
  - a) che si tratta di comunicazione commerciale;
  - b) la persona fisica o giuridica per conto della quale è effettuata la comunicazione commerciale;
  - c) che si tratta di un'offerta promozionale come sconti, premi, o omaggi e le relative condizioni di accesso;
  - d) che si tratta di concorsi o giochi promozionali, se consentiti, e le relative condizioni di partecipazione.

Le Informazione contenute nell'articolo 8, invece, sono le cosiddette Informazioni commerciali, ossia quelle informazioni che sono destinate a promuovere un'attività, una persona o un servizio ...

## Il commercio elettronico

Nel caso dell'art. 9  
Si tratta dell'informazione  
(comunicazione  
commerciale)  
invia e non sollecitata ...

c.d. Spamming .  
comunicazioni commerciali e  
simili (x posta elettronica) non  
sollecitate.  
Per queste occorre garantire che:  
a. Identificabili  
b. Possibilità per il destinatario  
di opporsi impedendo ulteriori  
invii.

### 9. Comunicazione commerciale non sollecitata.

1. Fatti salvi gli obblighi previsti dal *decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185*, e dal *decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171*, le comunicazioni commerciali non sollecitate trasmesse da un prestatore per posta elettronica devono, in modo chiaro e inequivocabile, essere identificate come tali fin dal momento in cui il destinatario le riceve e contenere l'indicazione che il destinatario del messaggio può opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni.

Nell'articolo 9 si parla di spamming

## Il commercio elettronico

Il commercio  
elettronico

Artt. 11, 12 e 13 – Trattano dei Contratti telematici ...

**1) Nuovo strumento tecnologico: rete**  
(=nuovo strumento tecnologico per l'esercizio di attività commerciali consistenti nello scambio di beni e servizio a titolo oneroso)

**2) Nuovo contratto**  
(contratto telematico)

**3) Nuova disciplina**  
(introduzione di obblighi particolari spec. artt. 12 e 13 del d.lgs.70/2003 oltre le regole di diritto comune in materia di formazione del contratto).

a.a. 2014\_2015

Maria Concetta De Vivo

28

Gli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo sul commercio elettronico, trattano del Contratto telematico.

Attraverso questi articoli il legislatore:

- 1) riconosce nella rete un nuovo strumento tecnologico di esercizio di attività Commerciali consistenti nello scambio di beni e servizio a titolo oneroso;
- 2) riconosce una nuova figura di contratto: il contratto telematico;
- 3) introduce obblighi particolari (oprattutto negli articoli 12 e 13) pensati proprio per integrare le regole di diritto già esistenti (di diritto comune) in materia di formazione del contratto.

## Il commercio elettronico

Art. 12. – Tratta degli obblighi informativi a cui è tenuto il prestatore di servizi ...

### **12. Informazioni dirette alla conclusione del contratto.**

1. Oltre agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, nonché a quelli stabiliti dall'articolo 3 del *decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185*, **il prestatore**, salvo diverso accordo tra parti che non siano consumatori, **deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile**, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti **informazioni**:
  - a) le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
  - b) il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso;
  - c) i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatore;
  - d) gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica;
  - e) le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano;
  - f) l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.
2. Il comma 1 non è applicabile ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.
3. Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione.

Anche in questi articoli si nota come il legislatore abbia voluto prestare particolare attenzione all'elemento delle informazioni.

Art. 12. – Tratta degli  
Obblighi informativi  
a cui è tenuto il prestatore  
di servizi ...

... allo scopo di  
evitare che l'utente (se  
ignorante telematicamente)  
commetta errori durante  
la procedura telematica ...

**I**

**12. Informazioni dirette alla conclusione del contratto.**

1. Oltre agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, nonché a quelli stabiliti dall'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, il prestatore, salvo diverso accordo tra parti che non siano consumatori, deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti informazioni:

- a) le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;**
- b) il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso;**

**c) i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatore;**

**d) gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica;**

**e) le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano;**

**f) l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.**

2. Il comma 1 non è applicabile ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.

3. Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione.

Art. 12. – Tratta degli  
Obblighi informativi  
a cui è tenuto il prestatore  
di servizi ...

Info generali ...

**12. Informazioni dirette alla conclusione del contratto.**

1. Oltre agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, nonché a quelli stabiliti dall'articolo 3 del *decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185*, il prestatore, salvo diverso accordo tra parti che non siano consumatori, deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti informazioni:

- a) le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
- b) il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso;
- c) i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatore;

**d) gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica;**

**e) le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano;**

**f) l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.**

2. Il comma 1 non è applicabile ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.  
3. Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione.

Art. 12. – Tratta degli  
Obblighi informativi  
a cui è tenuto il  
Prestatore di servizi ...

Art. 12. – sono esclusi dal  
rispetto di tale obbligo  
i contratti telematici  
conclusi per e-mail ...

**12. Informazioni dirette alla conclusione del contratto.**

1. Oltre agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, nonché a quelli stabiliti dall'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, il prestatore, salvo diverso accordo tra parti che non siano consumatori, deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti informazioni:
  - a) le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
  - b) il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso;
  - c) i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatore;
  - d) gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica;
  - e) le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano;
  - f) l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.

**2. Il comma 1 non è applicabile ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.**

3. Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione.

## Il commercio elettronico

Tali obblighi **non possono essere derogati** se la controparte **è un consumatore...**

### 12. Informazioni dirette alla conclusione del contratto.

1. Oltre agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, nonché a quelli stabiliti dall'articolo 3 del *decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185*, il prestatore, salvo diverso accordo tra parti che **non siano consumatori**, deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti informazioni:
  - a) le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
  - b) il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso;
  - c) i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatore;
  - d) gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica;
  - e) le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano;
  - f) l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.
2. Il comma 1 non è applicabile ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.
3. Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione.

Di più ... Se il destinatario è un consumatore (=ipotesi di B2C) tale obbligo di info si **aggiungerà** agli altri obblighi previsti dalla normativa (**x maggiore tutela del Consumatore \*\*\***)

Obblighi che non possono essere derogati (=il prestatore di servizi non può ignorarli) qualora sia coinvolto «il consumatore».

Previsione inderogabile

**12. Informazioni dirette alla conclusione del contratto.**

1. Oltre agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, nonché a quelli stabiliti dall'articolo 3 del *decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185*, il prestatore, salvo diverso accordo tra parti che non siano consumatori, deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti informazioni:

- a) le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
- b) il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso;
- c) i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatore;
- d) gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica;
- e) le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano;
- f) l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.

2. Il comma 1 non è applicabile ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.

**3. Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione.**

L'articolo 12 prevede, inoltre, che il prestatore permetta al destinatario dei servizi (cliente/utente) di memorizzare e riprodurre la proposta contrattuale.




## Responsabilità del provider

a.a. 2014\_2015

Maria Concetta De Vivo

35



La responsabilità del provier è contenuta negli articoli 14, 15, 16 e 17.

Il provider è definito dalla legge: **Il prestatore intermediario**, cioè colui che ha come attività imprenditoriale quella di offrire servizi di connessione trasmissione ed immagazzinamento dei dati oppure di ospitare un sito di altri sulle proprie apparecchiature ...

L'attività dei providers consiste prevalentemente in tre aspetti, e ad essi corrisponde un tipo di responsabilità "al negativo"

(=si indica, cioè, quando il provider non è responsabile):

Attività di  
Mere conduit

ART. 14  
Dlgs. N. 70 del 2003

Attività di  
caching

ART. 15  
Dlgs. N. 70 del 2003

Attività di  
Hosting

ART. 16  
Dlgs. N. 70 del 2003

L'attività dei providers consiste prevalentemente in tre aspetti, e ad essi corrisponde un tipo di responsabilità "al negativo". Gli articoli che trattano della responsabilità del provider sono gli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo n. 70/2003.

<p>Comma 1. Definisce: un'attività di semplice trasmissione di informazioni o di semplice fornitura di accesso alla rete.</p>	<p><b>14. Responsabilità nell'attività di semplice trasporto - <i>Mere conduit</i> -.</b></p> <p><b>1. Nella prestazione di un servizio della società</b> dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, <b>il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a) non dia origine alla trasmissione;</b></li> <li><b>b) non selezioni il destinatario della trasmissione;</b></li> <li><b>c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.</b></li> </ul> <p>2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al comma 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.</p> <p>3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa, avente funzioni di vigilanza, può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.</p>
<p><b>Non è configurata alcuna responsabilità del provider.</b> A meno che egli stesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) non partecipi alla produzione delle informazioni o non le modifichi.</li> <li>b) non sia egli stesso a selezionare il destinatario della trasmissione ...</li> </ul>	

a.a. 2014\_2015

Maria Concetta De Vivo

38

L'articolo 14 tratta della trasmissione di dati «semplice» che puo' consistere anche nella sola fornitura di accesso alla rete.

Ebbene in questo caso (che si chiama di Mere conduit=semplice trasporto di informazioni) **non è configurata alcuna**

**responsabilità del provider.** A meno che egli stesso:

- a) non partecipi alla produzione delle informazioni o non le modifichi.
- b) non sia egli stesso a selezionare il destinatario della trasmissione ...

Attività di	
<p>Comma 1.</p> <p>Definisce: memorizzazione = temporanea o transitoria delle informazioni trasmesse.</p> <p>Ovvero: informazioni fornite da un terzo (che fruisce del servizio di comunicazione di rete=destinatario del servizio)</p>	<p><b>15. Responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea - caching.</b></p> <p><b>1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) non modifichi le informazioni;</li> <li>b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;</li> <li>c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;</li> <li>d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni;</li> <li>e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.</li> </ul> <p>2. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.</p>
<p><b>Non sussiste alcuna responsabilità.</b></p> <p>A meno che il provider: non intervenga direttamente sulle informazioni ospitate.</p>	

a.a. 2014\_2015

Maria Concetta De Vivo

39

L'articolo 15 tratta della memorizzazione «temporanea» di informazioni da parte del provider, detta caching.

Il comma 1 Definisce questa attività come consistente nella memorizzazione temporanea o transitoria delle informazioni trasmesse.

Ovvero: informazioni fornite da un terzo (che fruisce del servizio di comunicazione di rete=destinatario del servizio)

<p>Attività di Hosting</p> <p>ART. 16 Dlgs. N. 70 del 2003</p> <p><b>L'attività di hosting</b> un'attività di memorizzazione duratura e stabile delle informazioni immesse in rete dai propri clienti.</p> <p><b>Nessuna responsabilità qualora</b>  <b>a.</b>- il provider <b>non sia</b> a conoscenza del loro contenuto illecito  <b>b.</b> - ed una volta <b>a conoscenza interviene</b> prontamente a rimuoverle.</p>	<p><b>16. Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni - hosting -.</b></p> <p><b>1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:</b></p> <p><b>a) non sia effettivamente a conoscenza</b> del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione;</p> <p><b>b) non appena a conoscenza di tali fatti,</b> su comunicazione delle autorità competenti, <b>agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.</b></p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.</p> <p>3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.</p>
--	---

<p>Norma importante perché <b>Exclude</b> la possibilità di inquadrare la responsabilità in esame secondo il criterio dell'oggettività (ex artt. 2051 e 2050 c.c.).</p> <p>Il legislatore comunitario si è staccato dalla tendenza ad Attribuire al provider una responsabilità di tipo oggettivo.</p> <p>Creando una responsabilità "al negativo" (=si indica, cioè, quando il provider non è responsabile):</p>	<p><b>17. Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza.</b></p> <p>1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, <b>il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.</b></p> <p>2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione;</li> <li>b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite.</li> </ul> <p>3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente.</p>
---	---

a.a. 2014\_2015

Maria Concetta De Vivo

41

L'articolo 17 fa una affermazione importante perché, sostanzialmente, ammette che il provider non ha alcun obbligo di sorvegliare i dati che trasmette per conto di terzi. Pertanto se veicola dati che potrebbero danneggiare qualcuno, lui non puo' ritenersi responsabile del danno effettuato (a meno che non sia a conoscenza della potenzialità negativa dei dati o non li abbia prodotti lui stesso).

Una precisazione sul concetto di responsabilità oggettiva.

Questa forma di responsabilità è particolare per il diritto.

Normalmente si è responsabili di qualche cosa che si fa. O perché si vuole danneggiare (=dolo) o perché pur non volendo danneggiare non si è stati abbastanza «accorti» per evitare il danno (=colpa).

Ma a volte il diritto riconosce una responsabilità per il danno prodotto anche in capo a soggetti che non hanno «fatto» o comunque non hanno «contribuito direttamente» al verificarsi del danno. Questa responsabilità si chiama «responsabilità oggettiva» ed è regolamentata dagli articoli del Codice civile in particolare dall'articolo 2050 del c.c.

## Il commercio elettronico

### Articolo codice civile

**2050. Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose.** — Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'**attività pericolosa**, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

### Articolo codice civile

**2051. Danno cagionato da cosa in custodia.** — Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in **custodia**, salvo che provi il **caso fortuito**.

Prevede la cooperazione del provider nell'attività di prevenzione degli illeciti sulla rete ...

Resta la lacuna: cosa fare se il provider non ottempera a questi obblighi?

Per b) favoreggimento personale *ex art. 378 c.p.*

**17. Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza.**

1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, **il prestatore è comunque tenuto:**

a) **ad informare** senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione;

b) **a fornire** senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite.

3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente.

**378. Favoreggimento personale.** — Chiunque, dopo che fu commesso un **delitto** per il quale la legge stabilisce ... l'**ergastolo** o la **reclusione**, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le **investigazioni dell'Autorità**, o a sottrarsi alle **ricerche di questa**, è punito con la **reclusione fino a quattro anni**.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo **416bis**, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni . Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa , ovvero di **contravvenzioni**, la pena è della **multa** fino a cinquecentosessanta euro.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è **imputabile** o risulta che non ha commesso il delitto.

a.a. 2014\_2015

Maria Concetta De Vivo

43

L'articolo 17 potrebbe essere «diviso» in due parti.

Nella prima è prevista la cooperazione del provider nell'attività di prevenzione degli illeciti sulla rete, attraverso l'obbligo di informare l'autorità giudiziaria

qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite ed attraverso l'obbligo di fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite.

Se non collabora con l'Autorità giudiziaria risponderà di **Favoreggimento personale** *ex art. 378 codice penale*. E, quindi, si «macchierà» di reato.

<p>Prevede la responsabilità civile del provider nel caso in cui non ...</p>	<p><b>17. Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza.</b></p> <p>1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.</p> <p>2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione;</li> <li>b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite.</li> </ul> <p>3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente.</p>
--	--

La seconda parte dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 70/2003 prevede la responsabilità civile del provider qualora **non agisca prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto illecito**, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente.

## Il commercio elettronico

### I codici di condotta.

Fine: maggiore affidabilità all'utente attraverso adozione volontaria di parametri particolarmente rigidi

**Privi di reale cogenza.** Sono previsti ma non imposti dalla legge.

Interesse ad adottarli e sottoscriverli appare spontaneo ed unilaterale.

### **18. Codici di condotta.**

1. Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori **promuovono** l'adozione di codici di condotta che trasmettono al Ministero delle attività produttive ed alla Commissione Europea, con ogni utile informazione sulla loro applicazione e sul loro impatto nelle pratiche e consuetudini relative al commercio elettronico.
2. Il codice di condotta, se adottato, è reso accessibile per via telematica e deve essere redatto, oltre che in lingua italiana e inglese, almeno in un'altra lingua comunitaria.
3. Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita la protezione dei minori e salvaguardata la dignità umana.

Accordi autoregolamentazione che i soggetti aderenti si impegnano a rispettare

L'articolo 18 tratta dei Codici di condotta. Ossia di quegli accordi di autoregolamentazione che i soggetti aderenti si impegnano a rispettare

**Il commercio elettronico**

<p>facoltà riconosciuta alle parti di dirimere fra di loro le litigiosità</p> <p>ODR/ADR On line Dispute Resolution/Alternative Dispute Resolution</p> <p>Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR)</p> <p>Se telematiche (ODR) piccoli danni</p> <p>Procedura di conciliazione Arbitrato. Forma di "giudizio" privato. Soggetti=privati (ODR Providers). Conosciute (Codice di Proc. Civ. del 1865)</p> <p>Esempi di ODR: <a href="#">RisolvOnline.com</a> 2002 – tutto on line - accordo raggiunto viene messo per iscritto e firmato e scambiato tra le parti . Concilanet ed altri ...</p>	<p><b>19. Composizione delle controversie.</b></p> <p>1. In caso di controversie, prestatore e destinatario del servizio della società dell'informazione possono adire, anche organi di composizione extragiudiziale che operano anche per via telematica. Tali organi, se operano in conformità ai principi previsti dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale, sono notificati, su loro richiesta, alla Commissione dell'Unione Europea per l'inserimento nella Rete europea di composizione extragiudiziale delle controversie.</p> <p>2. Gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie comunicano alla Commissione Europea, nonché al Ministero delle attività produttive, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni competenti per materia le decisioni significative che adottano sui servizi della società dell'informazione, nonché ogni altra informazione su pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico.</p>
--	--

a.a. 2014\_2015      Maria Concetta De Vivo      46

L'articolo 19 prevede delle forme di risoluzione delle eventuali controversie che sorgono nell'ambito del commercio elettronico.

Qualora vi sia lite tra prestatore e destinatario di un servizio della società dell'informazione.

«L'impossibilità di rivolgersi ad un sistema giuridico ordinario, snello,flessibile e rapido» ha portato negli ultimi tempi a privilegiare forme di **conciliazione piuttosto che di risoluzione di fronte all'autorità giudiziaria ordinaria**.

Queste forme vengono definite «alternative» perché permettono ai soggetti di non andare di fronte all'autorità giudiziaria ordinaria ma di rivolgersi ad organo particolari che vengono definiti, proprio per questo, «extragiudiziali». Cioè non sono giudici tradizionali. Ci si trova di fronte ad una sorta di giudizio privato, dove i soggetti sono privati, e vengono chiamati ODR provider.

Le ODR più che una vera e propria forma di risoluzione di controversia sono un accordo "contrattuale" in cui le parti rideterminano l'equilibrio negoziale che si è alterato. Le ODR sono state pensate per i cosiddetti small claims cioè per i danni di piccola entità.

## **«ESEMPI DI ODR IN ITALIA**

Un esempio italiano di ODR mediata da un terzo è stata istituita dalla Camera Arbitrale di Milano. Si tratta di RisolviOnline.com . Primo modello di ODR italiano, si sviluppa secondo lo schema della mediazione ed è online dal gennaio 2002. La discussione avviene a distanza. Le parti si interfacciano ciascuna singolarmente con il terzo-mediatore via pc esponendo le proprie ragioni.

L'accordo, se raggiunto, viene messo per iscritto, firmato, e inviato alla segreteria del servizio che provvederà a incrociare le copie in modo che ogni parte abbia l'accordo sottoscritto dall'altra.

Dopo RisolviOnline.com, alcune Camere di commercio italiane hanno lanciato altri sistemi di ODR. Pensiamo a Concilianet, sistema modulare elaborato da Tinnova (azienda speciale delle Camere di Commercio di Firenze e Prato) e utilizzato da una ventina di Camere di Commercio italiane nonché da alcuni provider di alternative dispute resolution privati.

**A livello europeo** la Commissione, oltre a includere la risoluzione online delle controversie nella discussione generale relativa all'armonizzazione della legislazione commerciale, ha promosso e sostenuto la creazione di ECODIR (Electronic consumer dispute resolution). Si tratta di un progetto di ODR B2C (business-to-consumer) elaborato e azionato da un consorzio costituito da varie realtà accademiche.» (Fonte: <http://www.aduc.it/>)

Sanzioni previste:  
prevalentemente  
amministrative (lo dimostra  
**la frase salvo che ...**)

Riguardano prevalentemente  
la violazione degli obblighi  
informativi (n.b.: importanza  
dell'informazione nel  
commercio elettronico)

Tali sanzioni sono previste  
qualora vi sia :  
- Incompletezza info;  
-Inaccessibilità o difficoltà  
di accesso alle info;  
- non periodico aggiornamento;

### **21. Sanzioni.**

1. **Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni di  
e 12 sono punite con il pagamento di una sanzione** da 103 euro a 10.000 euro.

2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva i limiti minimi di sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.

3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della **legge 24 novembre 1981**.

Saranno restante quanto previsto in ordine ai poteri

e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della c

1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono

gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto di accertamento delle violazioni di

cui al comma 1 è presentato al Ministero delle attività produttive, fatta salva

l'ipotesi di cui all'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Si rientra nel reato:

- Alterazione info per frode
- Falsità delle info;
- Falso informatico (=falsità del documento info);

La normativa sui principi generali delle sanzioni amministrative



10Q ;-)

a.a. 2014\_2015

Maria Concetta De Vivo

48